

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS

Energia da sottoprodotti, cosa cambia con la nuova legge

di **Lorella Rossi**

Con la recente emanazione del dlgs n. 28/2011, con cui è stata recepita la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono state fornite alcune certezze sul fronte delle incentivazioni economiche.

Infatti, è stato esplicitato che la tariffa onnicomprensiva, pari a 0,28 euro/kWh, è garantita sino al 31-12-2012 ed è costante per tutta la durata del periodo di incentivazione (15 anni).

Contemporaneamente sono state tracciate le basi per la revisione del sistema di incentivazione per gli impianti Iafr (impianti alimentati da fonti rinnovabili) che partiranno dopo il 31-12-2012. Si sta infatti delineando un sistema che avrà come base un importo uguale per tutti, a cui sommare dei «bonus specifici» legati a particolari aspetti.

Tra questi compare l'avvio a recupero energetico di effluenti zootecnici e sottoprodotti agroindustriali.

Ritorno di interesse per i sottoprodotti

Nella pratica si sta quindi assistendo a un ulteriore grande interesse intorno ai sottoprodotti agroindustriali; la neces-

Il decreto sulle rinnovabili appena varato riporta l'interesse sulla produzione energetica da sottoprodotti agroindustriali. Molti aspetti, però, sono ancora da chiarire

tà di delineare e chiarire il contesto normativo in cui occorre muoversi è quindi particolarmente urgente, poiché le questioni ancora in sospeso sono diverse.

Gli scarti di origine agroindustriale, quando destinati a un impianto di biogas di tipo agricolo (non autorizzato a trattare rifiuti), devono essere gestiti come sottoprodotti ai sensi del nuovo art. 184-bis della Parte IV del dlgs n. 152/06, così come recentemente modificato dal dlgs n. 205/2010 con cui è stata recepita la direttiva 2008/98/CE.

Nella nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE il concetto di sottoprodotto è stato ripreso e rivisto in un'ottica di semplificazione e di allargamento delle possibilità di applicazione rispetto al passato.

Reimpiego più semplice

Se si confrontano i 3 punti elencati nell'approfondimento a pag. 26 ripresi in toto dal dlgs n. 205/10, con quelli vigenti in precedenza, emerge chiaramente la volontà di rendere più facilmente applicabile il percorso di reimpiego di sottoprodotti.

Secondo quanto prima previsto dalla Parte IV del dlgs n. 152/06, e successive modifiche e integrazioni introdotte dal dlgs n. 4/08, una sostanza, affinché non fosse da considerarsi rifiuto, doveva rispettare contemporaneamente i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- deve essere originata da un processo non direttamente destinato alla sua produzione;
- il suo impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- soddisfi requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il suo impiego non dia luogo a emissioni e a impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove è destinata a essere utilizzata;
- non debba essere sottoposta a trattamenti preventivi o a trasformazioni pre-



Il nuovo sistema di incentivazione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili prevederà dei «bonus specifici» legati al recupero energetico di effluenti zootecnici e sottoprodotti agroindustriali

liminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al terzo punto, ma possessa tali requisiti sin dalla fase della produzione;

- abbia un valore economico di mercato.

Il nuovo concetto di sottoprodotto

Due aspetti paiono particolarmente importanti: con la vigente definizione in primo luogo sono ammessi «trattamenti», purché facciano parte della normale pratica industriale.

La mera operazione di disidratazione dei sottoprodotti per ridurre il tenore di umidità o l'allontanamento di frazioni specifiche, quali ad esempio i noccioli dagli scarti di frutta, non si configurano più come «trattamenti preliminari» che, secondo le pregresse interpretazioni più restrittive, inficiavano la possibilità di una loro gestione come «sottoprodotti».

La sostanza che si intende gestire come sottoprodotto può generarsi in qualunque punto e in qualunque momento lungo il processo produttivo che genera il prodotto principale; il concetto di «parte integrante» di un processo produttivo permette di allargare i confini entro cui si colloca la produzione del sottoprodotto.

In secondo luogo, non risulta più obbligatorio che i sottoprodotti abbiano un valore di mercato; questo non significa che i sottoprodotti non debbano essere pagati, ma solamente che il requisito non è vincolante per la loro gestione al di fuori del contesto normativo rifiuti.

Anche con la nuova definizione di sottoprodotto il primo dei requisiti da garan-



Sebbene non risulti più obbligatorio assegnare un valore di mercato per i sottoprodotti questo non significa non debbano essere pagati

Quando una sostanza è sottoprodotto?

Una sostanza può essere considerata come sottoprodotto se rispetta contemporaneamente i seguenti tre punti:

- la sostanza è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione di tale sostanza;
- è certo che la sostanza sarà utilizzata, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza potrà essere utilizzata direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l'ulteriore utilizzo è legale, ovvero la sostanza soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. ●

tire è la certezza del riutilizzo; si tratta di un concetto fondamentale per dimostrare che la sostanza in gioco non ha a che vedere con il concetto di rifiuto. Occorre non dimenticare che dal punto di vista formale un materiale che si gestisce come sottoprodotto non deve mai ricadere nella nozione di rifiuto durante le diverse fasi gestionali.

In altre parole, dalla formazione e raccolta presso il sito di produzione sino alla consegna e all'impiego presso l'utilizzatore (l'impianto di biogas) non si devono mai evidenziare comportamenti di incuria, trascuratezza, considerati sinonimi di abbandono e quindi di volontà di disfarsi della sostanza in gioco.

Ciò presuppone in primo luogo che il produttore del flusso che si intende gestire come sottoprodotto sia consapevole di diventare, oltre che produttore del bene principale, anche produttore di un prodotto secondario o sottoprodotto.

Allo stesso modo, chi ritira sottoprodotti, quale il gestore dell'impianto di biogas, deve dimostrare cura e modalità gestionale prestabilite, atte a valorizzare in modo adeguato la nuova materia prima con cui alimentare il digestore.

Contratto di scambio: perché si stipula

La certezza dell'effettivo reimpiego del sottoprodotto in un altro processo produttivo viene dimostrata con uno specifico contratto di scambio tra i due soggetti coinvolti, il produttore e l'utilizzatore, contratto in cui occorre fare espressamente riferimento all'art. 184-*bis* del dlgs n. 152/06, oltre che descrivere quali-quantitativamente i flussi oggetto del contratto, gli eventuali picchi di produzione, ecc. Il contratto deve essere stipulato prima di avviare l'attività.

L'importanza della corresponsabilità

Su questo fronte vale infine la pena di ricordare un principio importantissimo, quello della corresponsabilità in materia di gestione del sottoprodotto (così come del resto in materia di gestione rifiuti): entrambi gli attori (produttore e utilizzatore) sono infatti tenuti a operare in modo corretto affinché il flusso di materiale in gioco gestito come sottoprodotto non rischi di ricadere, anche solo per un aspetto minimale, nel contesto normativo rifiuti.

Cosa deve sapere l'azienda agricola

Dal punto di vista dell'utilizzatore dei sottoprodotti, quale l'azienda agricola dotata di impianto di biogas, altri aspetti formali devono essere attentamente analizzati.

In primo luogo occorre verificare se il ricorso ai sottoprodotti è già previsto nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'iter svolto per arrivare alla costruzione e alla gestione dell'impianto (Autorizzazione unica o Dia-Scia).

Qualora non sia così, occorre procedere di conseguenza con le modalità che le diverse Regioni o Province prevedono.

Il sottoprodotto non può nascere da un processo direttamente destinato alla sua produzione

Il punto sui sottoprodotti di origine animale

Sinora non si è volutamente fatto cenno all'ingresso nella digestione anaerobica dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, i cosiddetti Soa, oggetto di specifici rego-

Uso del digestato, serve più chiarezza

Un aspetto da analizzare qualora si intendano ritirare sottoprodotti agroindustriali è l'uso agronomico del digestato. Allo stato attuale il digestato da effluenti zootecnici, in miscela con colture vegetali e residui colturali, può essere destinato all'uso agronomico secondo i criteri dettati dal dm 7-4-2006 per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici. Se agli effluenti zootecnici, alle colture dedicate e ai residui colturali si sommano i residui agroindustriali gestiti come sottoprodotti ai sensi del dlgs n. 152/06, le cose si complicano, perché nel dm 7-4-06 queste ultime biomasse non sono previste tra quelle in ingresso alla digestione anaerobica insieme a quelle sopra citate, così come non è contemplato il digestato da sole colture vegetali.

A livello regionale invece, nell'ambito delle normative di recepimento del dm nazionale, si evidenziano im-

postazioni diverse. In alcuni casi sono ammessi anche i residui agroindustriali purché gestiti come sottoprodotti ai sensi del dlgs n. 152/06; in altri non lo sono. Non solo, vi sono situazioni in cui la semplice aggiunta di sottoprodotti conferisce lo status di rifiuto a tutto il digestato e cambia la normativa a cui fare riferimento. Per esempio, in Veneto si fa riferimento alla normativa che regola l'uso agronomico dei fanghi. A questo proposito, pertanto, si auspica che la proposta di modifica del dm 7-4-2006 predisposta dalle Regioni Padane e atta a recepire «il digestato» nel proprio ambito di applicazione, sia approvata quanto prima. Essa, licenziata dal Mipaaf e al momento in fase di verifica presso i Ministeri dell'ambiente e della salute, chiarisce il ruolo della digestione anaerobica.

Sarebbe davvero paradossale che da un lato si incentivasse il recupero e la valorizzazione energetica dei sottoprodotti e dall'altro si facesse poi ricadere il digestato di nuovo nel contesto rifiuti solamente a causa di quota di «sottoprodotti» in ingresso a una linea che tratta biomasse agricole. Il dm 7-4-06 nella nuova versione emendata evita questo rischio, in quanto riconosce alla digestione anaerobica una duplice funzione: produzione di energia rinnovabile e di fertilizzante ad alto valore agronomico. ●



lamenti comunitari: il regolamento CE 1069/2009 e il reg. CE n. 142/2011 di applicazione del reg. n. 1069/09, entrato in vigore il 4 marzo scorso (in sostituzione del reg. CE n. 1774/2002).

Come noto, il citato regolamento delinea una disciplina di carattere sanitario cui è obbligatorio conformarsi qualora si trattino Soa. I requisiti richiesti per l'in-

vio alla digestione anaerobica dei Soa sono rimasti gli stessi, il trattamento a 70 °C per 1 ora con una pezzatura massima di 12 mm, ma numerosi sono gli aspetti ancora da chiarire.

Si ricorda solo il più saliente, l'armonizzazione tra il reg. n. 1069/09 e la Parte IV del dlgs n. 152/06 a seguito del recepimento della direttiva 2008/98/CE.

È auspicabile che l'accordo Stato-Regioni per l'applicazione del regolamento comunitario sul territorio nazionale, al momento in fase di stesura, sia emanato quanto prima e contribuisca a fare chiarezza e a rendere davvero praticabile l'invio dei Soa a basso rischio igienico-sanitario (quali ad esempio sangue e grasso) a forme di recupero quali la produzione di biogas.

Favorire il recupero dei sottoprodotti

In conclusione, si ritiene opportuno ribadire che se si intende davvero favorire il recupero dei sottoprodotti agroindustriali, purché gestiti in modo adeguato e conformi a quanto indicato dal nuovo art. 184-bis del dlgs n. 152/06, in impianti di biogas agricoli, è necessario sostenere l'esclusione dal contesto normativo «rifiuti» di tutta la filiera, dalla costruzione dell'impianto alla sua gestione, all'uso agronomico del digestato, anche in presenza di sottoprodotti di origine animale, una volta garantiti gli aspetti igienico-sanitari. A fronte di tale «semplificazione» si tratterà di garantire comunque la necessaria trasparenza e tracciabilità delle biomasse trattate, non solo per l'accesso alle incentivazioni economiche, ma anche per dimostrare la correttezza e la sostenibilità ambientale dell'attività svolta.

Lorella Rossi

Crpa - Reggio Emilia

Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivete a: redazione@informatoreagrario.it



via Statale, 20/A
44042 Corporeno di Cento (FE)
tel: 051 6832512 fax: 051 6853846
www.archeaitalia.it info@archeaitalia.it